II

(Atti non legislativi)

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 29 giugno 2021

che modifica la decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese [2021/1330]

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ([1]),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ([2]) («accordo di partenariato ACP-UE»), il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(2) Nella sua 39ª sessione del 19 e 20 giugno 2014 a Nairobi, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI»). A tal fine il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.

(3) Il 12 luglio 2016 il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha adottato la decisione n. 3/2016 ([3]), che modifica l'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE al fine di introdurre le necessarie modifiche, istituire il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1º gennaio 2017, e mantenere, a decorrere da tale data, la personalità giuridica del CSI unicamente ai fini della sua liquidazione.

(4) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 il curatore deve garantire l'attuazione della fase passiva, nella quale il CSI deve esistere unicamente ai fini della sua liquidazione, a decorrere dal 1º gennaio 2017 per un periodo di 4 anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

(5) Il CSI non ha estinto tutte le sue passività né realizzato tutte le sue attività entro il 31 dicembre 2020. È pertanto necessario modificare la decisione n. 3/2016 per assicurare l'attuazione della fase passiva durante la gestione del curatore e concludere tale fase. Al fine di assicurare continuità della fase passiva, la modifica della decisione n. 3/2016 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2021,

([1]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

([2]) Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).

([3]) Decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 12 luglio 2016, relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE [2016/1163] (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 77).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sostituire l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE con il seguente:

«1. La Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l'attuazione della fase passiva a decorrere dal 1º gennaio 2017 fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.»

Articolo 2

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2021

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente
Moses Kouni MOSE